

LINEE DI INDIRIZZO DI ATENEO PER IL CONFERIMENTO DI TITOLI ONORARI E INTITOLAZIONE DI SPAZI



LINEE DI INDIRIZZO DI ATENEO PER IL CONFERIMENTO DI TITOLI ONORARI E INTITOLAZIONE DI SPAZI

INDICE

TITOLO I – TITOLI ONORARI DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO	3
Art. 1 – Finalità	3
Art. 2 – Professore onorario dell'Università di Trento	3
Art. 3 – Professore onorario “Bruno Kessler” dell'Università di Trento.....	3
Art. 4 – Distinguished visiting professor dell'Università di Trento	4
Art. 5 – Professore o Ricercatore senior dell'Università di Trento	5
TITOLO II – PROFESSORE EMERITO	6
Art. 6 – Premessa.....	6
Art. 7 – Requisiti oggettivi per la candidatura al titolo di “Professore Emerito”	7
Art. 8 – Proposta e candidatura a iniziativa della struttura accademica.....	7
Art. 9 – Delibera del Senato accademico	7
Art. 10 – Proposta di candidatura a iniziativa del Rettore	8
Art. 11 – Prerogative dei “Professori Emeriti”	8
TITOLO III – DISPOSIZIONI COMUNI	9
Art. 12 – Rimborso spese	9
TITOLO IV – INTITOLAZIONE DI SPAZI DI ATENEO	9
Art. 13 – Premessa.....	9
Art. 14 – Definizione di spazi di Ateneo	9
Art. 15 – Procedura di intitolazione di spazi di Ateneo.....	9



LINEE DI INDIRIZZO DI ATENEO PER IL CONFERIMENTO DI TITOLI ONORARI E INTITOLAZIONE DI SPAZI

TITOLO I – TITOLI ONORARI DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO

Art. 1 – Finalità

1. L'Università di Trento, al fine di promuovere la cooperazione culturale e scientifica nazionale ed internazionale, di perseguire l'alta qualità nella ricerca scientifica e nell'insegnamento e di riconoscere il contributo di personalità eminenti sul piano scientifico, politico, istituzionale, economico e culturale, istituisce i seguenti titoli onorifici:
 - a) Professore onorario dell'Università di Trento;
 - b) Professore onorario "Bruno Kessler" dell'Università di Trento;
 - c) Distinguished visiting professor dell'Università di Trento;
 - d) Professore o Ricercatore senior dell'Università di Trento.

Art. 2 – Professore onorario dell'Università di Trento

1. Il titolo di *Professore onorario dell'Università di Trento* è riservato a personalità eminenti del mondo istituzionale, economico e culturale.
2. Il conferimento del titolo è approvato dal Senato accademico, su proposta del Rettore, e viene disposto con provvedimento del Rettore.
3. Alla persona designata è richiesta l'accettazione del titolo.
4. Il professore onorario può liberamente utilizzare il titolo, indicandolo per esteso: *Professore onorario dell'Università di Trento*.
5. Il conferimento del titolo e la sua accettazione non comportano l'assunzione di alcun obbligo normativo né finanziario tra le parti.
6. L'eventuale chiamata in servizio presso l'Università di Trento comporta la perdita del titolo.

Art. 3 – Professore onorario "Bruno Kessler" dell'Università di Trento

1. Il titolo di *Professore onorario "Bruno Kessler" dell'Università di Trento* è riservato a eminenti studiosi che occupano o hanno occupato presso Istituzioni straniere, non episodicamente, una posizione



LINEE DI INDIRIZZO DI ATENEO PER IL CONFERIMENTO DI TITOLI ONORARI E INTITOLAZIONE DI SPAZI

equivalente a quella di professore ordinario e che hanno o intendono stabilire rapporti di collaborazione con l'Ateneo di Trento.

2. Il conferimento del titolo è approvato dal Senato accademico, su proposta della struttura accademica, e viene disposto con provvedimento del Rettore.
3. Alla persona designata è richiesta l'accettazione del titolo.
4. Il professore onorario può liberamente utilizzare il titolo, indicandolo per esteso: *Professore onorario "Bruno Kessler" dell'Università di Trento*.
5. Il conferimento del titolo e la sua accettazione non comportano l'assunzione di alcun obbligo normativo né finanziario tra le parti.
6. Eventuali intese per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca di interesse per l'Ateneo del professore onorario "Bruno Kessler" sono regolate da specifici contratti a tempo determinato: le risorse finanziarie necessarie devono essere reperite nel budget della struttura proponente che può anche avvalersi di eventuali finanziamenti provenienti da soggetti esterni, pubblici o privati.
7. Il professore onorario "Bruno Kessler" potrà partecipare al Consiglio della struttura accademica proponente con voto consultivo.
8. L'eventuale chiamata in servizio presso l'Università di Trento comporta la perdita del titolo.

Art. 4 – Distinguished visiting professor dell'Università di Trento

1. Il titolo di *Distinguished visiting professor dell'Università di Trento* è riservato a studiosi stranieri che hanno o intendono stabilire rapporti stabili di collaborazione con l'Ateneo di Trento.
2. Il conferimento del titolo è approvato dal Consiglio della struttura accademica, ratificato dal Senato accademico e viene disposto con provvedimento del Rettore.
3. Alla persona designata è richiesta l'accettazione del titolo congiuntamente all'impegno pluriennale di collaborazione.
4. Il professore può liberamente utilizzare il titolo, indicandolo per esteso: *Distinguished visiting professor dell'Università di Trento*.
5. Il conferimento del titolo e la sua accettazione non comportano l'assunzione di alcun obbligo normativo né finanziario tra le parti.



LINEE DI INDIRIZZO DI ATENEO PER IL CONFERIMENTO DI TITOLI ONORARI E INTITOLAZIONE DI SPAZI

Art. 5 – Professore o Ricercatore senior dell'Università di Trento

1. Il titolo di *Professore o ricercatore senior dell'Università di Trento* è riservato al personale docente e ricercatore in servizio di ruolo presso l'Ateneo, che abbia maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia.
2. L'iter di conferimento del titolo è avviato su istanza dell'interessato, ed è trasmesso al Senato accademico unitamente al parere del Consiglio della struttura accademica di appartenenza.
3. Il Senato accademico approva il conferimento del titolo, che è disposto con provvedimento del Rettore.
4. Il conferimento della qualifica di *Professore o Ricercatore senior dell'Università di Trento* può essere concesso in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) coordinamento o responsabilità di progetti di ricerca competitivi o di progetti di ricerca nazionale o internazionale; il requisito che deve sussistere al momento della presentazione della domanda;
 - b) acquisizione di rilevanti e riconosciuti meriti accademici nel corso della carriera.
5. Per ottenere il riconoscimento della qualifica, è necessario che l'interessato presenti istanza nei seguenti termini:
 - a) cessazione per volontarie dimissioni: il personale è tenuto a presentare la domanda prima della cessazione dal servizio.
 - b) cessazione per limiti d'età: il personale è tenuto a presentare la domanda prima della cessazione per raggiunti limiti d'età.
6. Il riconoscimento della qualifica di *Professore o Ricercatore Senior* comporta il conferimento delle seguenti prerogative:
 - a) per l'attività di ricerca scientifica:
 - i. accesso alle risorse bibliografiche on-line;
 - ii. nei limiti imposti dalla normativa nazionale, possibilità di proseguire l'attività di ricerca al fine di portare a conclusione i progetti in itinere e diffonderne i risultati;
 - iii. l'indicazione dell'affiliazione all'Università di Trento nelle pubblicazioni scientifiche.

LINEE DI INDIRIZZO DI ATENEO PER IL CONFERIMENTO DI TITOLI ONORARI E INTITOLAZIONE DI SPAZI

- b) il Rettore può conferire un incarico a titolo gratuito, diretto a regolare la partecipazione del docente con la qualifica *Professore o Ricercatore Senior* ai progetti di ricerca in corso al momento della cessazione dal servizio, anche in qualità di coordinatore scientifico;
 - c) l'eventuale collaborazione alle attività didattiche può essere resa esclusivamente a titolo gratuito, anche per affidamento diretto, secondo le modalità previste dal regolamento di Ateneo per i professori a contratto;
 - d) nell'ambito delle disponibilità, il Responsabile della struttura competente può consentire al *Professore o Ricercatore Senior* l'uso di spazi di lavoro condivisi e relativa copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile;
 - e) accesso alle risorse on-line previste per il personale in servizio.
7. Oltre a quelle specificate al precedente comma 6, al *Professore o Ricercatore Senior*, non competono altre prerogative o funzioni accademiche.
8. I docenti conservano la qualifica onoraria per la durata fissata dal Senato accademico; tale durata può essere protratta sino al termine massimo del compimento del 73esimo anno di età del docente interessato.
9. La qualifica di *Professore Senior* non è cumulabile con il titolo di Professore Emerito e di Professore a contratto retribuito.
10. Qualora un docente in possesso della qualifica di *Professore Senior* consegua anche il titolo di Professore Emerito, decade dalla prima qualifica a partire dalla data di conseguimento dell'emeritato.

TITOLO II – PROFESSORE EMERITO

Art. 6 – Premessa

- 1. Il titolo onorifico di Professore Emerito viene conferito ai professori in pensione quale riconoscimento finale di una carriera scientifica ed universitaria di eccezionale e riconosciuto prestigio.
- 2. Ai Professori Emeriti, salvo quelle previste dal successivo articolo 12, non competono particolari prerogative accademiche, né alcuna forma di remunerazione. In particolare, il Professore Emerito non partecipa ai collegi delle strutture accademiche e/o di Ateneo.



LINEE DI INDIRIZZO DI ATENEO PER IL CONFERIMENTO DI TITOLI ONORARI E INTITOLAZIONE DI SPAZI

Art. 7 – Requisiti oggettivi per la candidatura al titolo di “Professore Emerito”

1. Il titolo di Professore Emerito può essere conferito ai professori di prima fascia cessati dal servizio per raggiunti limiti d'età o volontarie dimissioni che:
 - a) abbiano maturato almeno 20 anni di ordinariato. Nella determinazione di tale presupposto si comprende il periodo di servizio svolto in qualità di professore straordinario e si prescinde da eventuali sospensioni dall'attività di servizio effettivo in base alle norme di legge;
 - b) alla data di presentazione della candidatura non siano cessati dal servizio da più di due anni.

Art. 8 – Proposta e candidatura a iniziativa della struttura accademica

1. La proposta di conferimento del titolo è inoltrata alla struttura accademica di ultimo inquadramento del candidato, da parte di un professore di prima fascia appartenente alla medesima struttura accademica.
2. Il Direttore della struttura accademica sottopone la proposta alla deliberazione del Consiglio, previa verifica con i competenti Uffici amministrativi del possesso dei requisiti oggettivi di cui all'art. 7. Il Consiglio della struttura accademica delibera in merito alla proposta e alla sua procedibilità.
3. La seduta del Consiglio della struttura accademica è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati. Gli aventi diritto al voto sono i professori, i ricercatori a tempo indeterminato e i ricercatori a tempo determinato appartenenti alla struttura accademica.
4. Ogni singola candidatura dev'essere sottoposta a specifica votazione, che avviene in forma palese. La delibera di approvazione della proposta è assunta con il voto favorevole di almeno i due terzi dei partecipanti alla votazione.
5. Nell'ipotesi di deliberazione non favorevole, la medesima proposta non può essere nuovamente presentata dalla struttura accademica.

Art. 9 – Delibera del Senato accademico

1. Il Senato accademico valuta la proposta di candidatura inoltrata dalla struttura accademica, tenuto conto dei requisiti soggettivi ed oggettivi del candidato nonché dei criteri definiti dal presente



LINEE DI INDIRIZZO DI ATENEO PER IL CONFERIMENTO DI TITOLI ONORARI E INTITOLAZIONE DI SPAZI

Regolamento. Può acquisire informazioni e pareri da parte di qualificati esponenti della comunità scientifica di appartenenza del candidato.

2. Il Senato adotta una deliberazione motivata e approva la proposta a maggioranza dei due terzi dei componenti. Qualora la delibera sia favorevole, il Rettore trasmette la proposta di conferimento del titolo al Ministero competente.

Art. 10 – Proposta di candidatura a iniziativa del Rettore

1. Il Rettore può proporre di propria iniziativa la candidatura per il conferimento del titolo di emerito ai professori di prima fascia cessati dal servizio che siano in possesso dei requisiti oggettivi previsti dall'art. 7 del presente regolamento.
2. La proposta di candidatura tiene conto dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 8 del presente regolamento nonché, in aggiunta, dei particolari meriti o servizi resi dal candidato a favore dell'Ateneo.
3. La proposta è sottoposta alla valutazione ed approvazione del Senato che assume una delibera motivata, secondo le modalità di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Art. 11 – Prerogative dei “Professori Emeriti”

1. Il riconoscimento del titolo di “Professore Emerito” comporta il conferimento delle seguenti prerogative:
 - a) accesso alle risorse on-line previste per il personale in servizio;
 - b) accesso alle risorse bibliografiche on-line;
 - c) possibilità di spazi di lavoro condivisi e relativa copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile, conferite discrezionalmente dal Responsabile della struttura accademica di ultima afferenza del professore Emerito.



LINEE DI INDIRIZZO DI ATENEO PER IL CONFERIMENTO DI TITOLI ONORARI E INTITOLAZIONE DI SPAZI

TITOLO III – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 12 – Rimborso spese

1. I soggetti in possesso dei titoli onorari disciplinati nel presente testo regolamentare possono essere rimborsati delle spese sostenute nell'ambito delle attività istituzionali loro affidate dall'Ateneo, secondo le modalità previste nel Regolamento delle missioni, emanato con D.R. n. 480 del 29 luglio 2015.
2. Ai fini dell'applicazione del Regolamento delle missioni, i soggetti in possesso dei titoli onorari sono assimilati ai destinatari di cui all'art. 2, comma 1, lettera j) del Regolamento.

TITOLO IV – INTITOLAZIONE DI SPAZI DI ATENEO

Art. 13 – Premessa

1. L'intitolazione di spazi dell'Ateneo rappresenta un momento significativo e simbolico, capace di riflettere i valori, la storia e la missione dell'istituzione stessa. Essa deve riflettere i valori fondamentali dell'Università di Trento, quali l'eccellenza accademica, il merito, l'integrità, la diversità e il rapporto con la comunità. Deve promuovere il rispetto, l'inclusività e il riconoscimento del merito in ambito accademico, scientifico, culturale o sociale.

Art. 14 – Definizione di spazi di Ateneo

1. Per spazi di Ateneo si intendono aule, laboratori, musei, spazi aperti e biblioteche di proprietà e/o competenza dell'Università di Trento.

Art. 15 – Procedura di intitolazione di spazi di Ateneo

1. L'Università di Trento, anche su iniziativa di singoli o più Dipartimenti/Centri, può intitolare spazi di Ateneo a personalità scomparse da almeno 12 mesi, di riconosciuto prestigio scientifico, culturale, sociale e/o civile e alle vittime della mafia e del terrorismo, o a persone della comunità universitaria che abbiano dato un contributo di particolare rilievo al progresso scientifico, sociale e accademico dell'Ateneo.



LINEE DI INDIRIZZO DI ATENEO PER IL CONFERIMENTO DI TITOLI ONORARI E INTITOLAZIONE DI SPAZI

2. La deliberazione di intitolazione è adottata dal Senato accademico.
3. Qualora la proposta di intitolazione sia sottoposta al Senato accademico dal Consiglio di una struttura accademica cui pertiene il luogo del quale si chiede l'intitolazione, quest'ultimo deve indicare:
 - a) il nominativo e i dati anagrafici della personalità a cui deve essere intitolato lo spazio;
 - b) la descrizione del luogo oggetto dell'intitolazione;
 - c) le motivazioni a sostegno della richiesta;
 - d) l'eventuale richiesta di sintetica menzione da apporre su un eventuale targa di intitolazione.
4. La delibera della struttura accademica è assunta a maggioranza dei votanti e deve contenere i dati di cui al punto precedente.
5. Qualora il luogo proposto sia condiviso tra più strutture accademiche dell'Ateneo, deve essere acquisito il parere positivo di tutte le altre strutture interessate.
6. Spetta al Senato accademico deliberare l'intitolazione degli spazi che non sono ad uso esclusivo delle strutture accademiche e che rientrano nella disponibilità diretta dell'Ateneo.
7. Non possono essere intitolati più luoghi alla stessa persona.
8. L'intitolazione degli spazi è soggetta a revisione periodica, su istanza del Senato accademico o delle strutture accademiche interessate.
9. L'intitolazione può essere revocata in casi eccezionali qualora emergano circostanze che mettano in discussione l'idoneità della persona o dell'ente cui è intitolato lo spazio.
10. Il Senato accademico delibera altresì se l'intitolazione di un nuovo spazio è accompagnata da una cerimonia ufficiale che includerà una sintetica esposizione dei meriti e dei contributi della persona cui viene dedicato il luogo.